

## **TI\_GERICHTE 14.2016.85 vom 26. Oktober 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-10-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2016.85](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2016.85)

FR: TI\_GERICHTE 14.2016.85 du 26 octobre 2016

IT: TI\_GERICHTE 14.2016.85 del 26 ottobre 2016

### **Regeste**

Opposizione al sequestro. Conversione del credito in valuta legale svizzera. Causa di sequestro. Legame sufficiente con la Svizzera. Sussidiarietà

### **Erwägungen**

#### **E. 13**

e 17 ottobre 2016 di CO 3, CO 1 e CO 2, come pure la copia dell'appello inoltrato il 10 ottobre 2016 dalla parte convenuta contro il lodo arbitrale del 29 gennaio 2016 (inc. 12.2016.89/90/1/2), sono tardivi, poiché presentati dopo la chiusura dello scambio degli allegati (sopra, consid. 1.3/b). D'altronde essi sono in ogni caso irrilevanti per l'esito della causa. 2. In virtù dell'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l'esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3). 2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l'impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l'importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell'istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l'effetto sorpresa). 2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l'ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell'opponente. Il giudice non agisce d'ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell'8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all'ufficio d'esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all'autorità di vigilanza nel senso dell'art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3). 3. Nelle decisioni impugnate il Pretore ha anzitutto constatato che, a prescindere dalla sua contestata esecutività, il lodo arbitrale rappresenta un documento atto a suffragare la verosimiglianza dell'esistenza, dell'importo e dell'esigibilità del credito. Relativamente alle tre cause di sequestro invocate dagli istanti, egli ha ritenuto che la parte sequestrante non abbia reso verosimile la prima (trafugamento di beni da parte del debitore, art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF), bensì le altre due. Oltre al fatto che

gli opposenti risiedono all'estero, infatti, sarebbe dato un legame sufficiente del credito con la Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF), le parti avendo sottoposto la loro controversia a un tribunale arbitrale con sede a \_\_\_\_\_, che ha applicato il diritto svizzero e per gli aspetti procedurali quello ticinese (CPC-TI). Una seconda causa di sequestro sarebbe data dal lodo arbitrale, che costituirebbe un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione nei confronti dei debitori (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), nella misura in cui esso sarebbe esecutivo sia secondo l'art. 387 CPC, sia secondo il punto 11 del compromesso arbitrale, pur essendo stato impugnato con appello dai convenuti. Il Pretore ha infine negato la legittimazione della parte convenuta a opporsi al sequestro dei beni detenuti da O \_\_\_\_\_ e/o da E \_\_\_\_\_, non avendo essa reso verosimile un interesse proprio sugli stessi, e constatato che il divieto cautelare di disposizione dei titoli obbligazionari emessi dalle società F \_\_\_\_\_, AI \_\_\_\_\_ e S \_\_\_\_\_ decretato dal tribunale arbitrale non è assimilabile a un pegno. Onde la reiezione delle opposizioni.

4. Nei loro reclami gli opposenti censurano in primo luogo l'indicazione della maggior parte dei crediti in valuta estera, facendo valere ch'essi avrebbero dovuti essere convertiti in valuta legale svizzera già nella procedura di sequestro, motivo per cui nella fattispecie il credito sarebbe limitato all'unico importo in franchi svizzeri, di fr. 7'815. – nelle cause di CO 1 e CO 2 e di fr. 17'114.95 in quelle di CO 3. Di conseguenza gli opposenti invocano un manifesto eccesso di valori patrimoniali sequestrati. In secondo luogo, essi contestano l'esistenza di una causa di sequestro, sia quella del n. 6 all'art. 271 cpv. 1 LEF che del n. 4. Per quel che concerne la prima causa indicata, i reclamanti ribadiscono che l'esecutività del lodo arbitrale prodotto dalla parte sequestrante non sia provata. Per quanto riguarda la seconda causa di sequestro, essi contestano nuovamente l'esistenza di un legame sufficiente del credito con la Svizzera, reputando che la parte sequestrante, per cittadinanza e domicilio, non incorrerebbe in alcuna particolare difficoltà nel far valere e realizzare le sue pretese in Italia, la scelta del tribunale arbitrale con sede in Svizzera, del diritto e della procedura svizzeri applicabili non essendo determinanti, poiché avvenuta per motivi d'opportunità dopo la nascita del (contestato) credito.

5. Prima di entrare nel merito dei reclami occorre trattare la questione di sapere se i crediti espressi in valute estere (€ e GBP) –tutti tranne uno (di rispettivamente fr. 7'815. – e fr. 17'114.95) – sarebbero dovuti essere convertiti in franchi svizzeri già nelle istanze di sequestro.

5.1 Ora, la sentenza citata dai reclamanti a sostegno della loro tesi, emessa il 18 gennaio 2012 dal Tribunale distrettuale di Zurigo come autorità di vigilanza inferiore (BISchK 2012, pag. 196), non riguarda né un decreto di sequestro né una decisione sull'opposizione al sequestro, bensì un'esecuzione a convalida del sequestro. Corrisponde tuttavia al vero che per alcuni autori la pretesa del sequestrante formulata in valuta estera dev'essere trasformata in franchi svizzeri in analogia con l'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, e ciò al tasso di conversione del giorno della presentazione dell'istanza di sequestro ( Daniela Frenkel in: ZStV – Zürcher Studien zum Verfahrensrecht Band/Nr. 170, Informationsbeschaffung zur Glaubhaftmachung der Arrestvoraussetzungen sowie Auskunftspflichten im Arrestvollzug unter besonderer Berücksichtigung der Arrestrevision 2011, 2012, pag. 58 con diversi rimandi non tutti pertinenti; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 17 ad art. 271 LEF; invece né Meier-Dieterle [ in: SchKG, Kurzkomentar, 2 a ed. 2014, n. 6-7 ad art. 274 LEF] né Stoffel [in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 8 ad art. 274 LEF] menzionano l'esigenza di conversione, il primo limitandosi ad accennarvi in un esempio [n. 28 ad art. 271]). Anche la giurisprudenza zurighese ammette tale conversione ( sentenze dell' Obergericht n. PS160037 del 31 marzo 2016, consid. 4 e PS120035 del 20 aprile 2012, consid. 7). E il modulo ufficiale prescritto

dal Tribunale federale (n. 45) prevede l'indicazione del credito in franchi svizzeri. D'altra parte, la ratio legis dell'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, secondo cui la conversione è necessaria in vista del pagamento del debito con il ricavato della realizzazione, che normalmente si ottiene in valuta svizzera, e del rilascio degli attestati di carenza di beni (DTF 115 III 40, consid. 3/a), non è calzante per il sequestro. L'indicazione del controvalore del credito in franchi svizzeri è tuttavia necessaria, solitamente, per permettere all'ufficio d'esecuzione di limitare il sequestro a quanto basti per garantirlo in capitale, interessi e spese (art. 97 cpv. 2, per il rinvio dell'art. 275 LEF), ove gli attivi sequestrati non siano crediti espressi nella stessa divisa della pretesa del sequestrante.

5.2 Nella fattispecie la questione può comunque essere lasciata aperta. I reclamanti non esplicitano, in effetti, quale pregiudizio causerebbe loro la carente indicazione dei crediti (tranne uno) in franchi svizzeri. E non è dato di vedere quale esso potrebbe essere. Anzitutto il tasso di conversione è ritenuto un fatto notorio (DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza della CEF 14.2014.32 del 3 dicembre 2014, consid. 5.1), tanto che gli uffici d'esecuzione ticinesi hanno convertito d'ufficio i crediti dei decreti di sequestro in franchi svizzeri (doc. V e Z prodotti con le osservazioni ai reclami di CO 1 e CO 2, doc. 2 nelle cause contro CO 3). Gli oppositori non allegano di avere contestato l'esecuzione dei sequestri né che il valore dei beni sequestrati superi l'importo dei crediti vantati dai sequestranti. Priva d'interesse giuridico, la censura è quindi irricevibile.

5.3 Del resto, la questione risulta nel frattempo superata, poiché non è contestato – ed è noto a questa Camera – che i sequestri sono stati convalidati mediante otto esecuzioni (n. \_\_\_\_\_) presso l'UE di \_\_\_\_\_ Orbene, essendo state promosse al foro dei sequestri (stante il domicilio dei debitori all'estero), le esecuzioni a convalida non possono, da un lato, vertere su un importo superiore alla pretesa fatta valere con i sequestri (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 28 ad art. 52 LEF), e dall'altro ne limitano invece la portata qualora verta su un importo inferiore, dal momento che i sequestri decadono per la parte non convalidata (cfr. art. 280 n. 1 LEF). In altre parole, l'estensione dei sequestri è (ri)definita dall'importo dedotto nelle esecuzioni a convalida, importo che necessariamente è espresso in valuta svizzera (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF) ed è a richiesta dei procedenti riconvertito al momento della continuazione dell'esecuzione (art. 88 cpv. 4 LEF).

6. Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie è controversa soltanto quella relativa alla causa di sequestro.

6.1 Il Pretore ha considerato realizzate sia la causa di sequestro dell'art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF sia, sussidiariamente, quella del n. 4. I reclamanti le contestano entrambe.

a) Secondo la legge la causa di sequestro stabilita al n. 4 è data in particolare quando il debitore non dimora in Svizzera, "se non vi è altra causa", e il credito ha un legame sufficiente con la Svizzera. Una parte della dottrina conferisce quindi a tale causa carattere sussidiario rispetto alle altre (S toffel, op. cit., n. 78 ad art. 271 con rinvii, in particolare a Matteo Pedrotti, *Le séquestre international*, 2001, pag. 153). A giusta ragione due autori precisano che il creditore non è tenuto a rendere verosimile l'assenza di un'altra causa di sequestro – condizione negativa introdotta nella legge del 16 dicembre 1994 senza una parola di spiegazione (Gilliéron, op. cit. n. 54 ad art. 271; Meier-Dieterle, op. cit., n. 17 ad art. 271). Incombe al giudice di decidere se, e quale o quali cause sono realizzate.

b) Tutt'al più ci si potrebbe interrogare se la norma proibisce al debitore d'invocare un'altra causa di sequestro ove egli abbia indicato quella del n. 4 oppure se il giudice è tenuto a verificare l'esistenza di eventuali altre cause di sequestro prima di quella del n. 4. La risposta è negativa a entrambe le domande. La condizione in questione non ha conseguenze pratiche. Tutte le cause di sequestro hanno esattamente lo stesso effetto giuridico. Ne basta la realizzazione di una sola per giustificare

il sequestro (se pure l'esistenza del credito e l'appartenenza dei beni da sequestrare sono resi verosimili). Poco importa quale sia. Qualora la causa del n. 4 sia data, il sequestro va infatti decretato non solo se è l'unica disponibile ma anche se ne sono adempiute una o più altre, poiché anche volendo scartare la causa qualificata come sussidiaria ne rimarrebbe comunque (almeno) un'altra. L'utilità della condizione di sussidiarietà non è dunque solo dubbia ( Pedrotti , op. cit., pag. 154 ad C) ma praticamente nulla (l'autore citato ipotizza un influsso sulla decisione del giudice senza specificare quale). Per economia di giudizio, si esaminerà pertanto per prima la causa del n. 4.

6.2 I reclamanti contestano l'esistenza di un legame sufficiente del credito con la Svizzera, ricordando che al riguardo è necessaria una ponderazione tra l'interesse della tutela del creditore (da eccessive difficoltà nella realizzazione del suo diritto all'estero) e il legittimo interesse del debitore di non subire sequestri senza una specifica causa che non sia quella del n. 4. Essi reputano che nel caso concreto vi sia un'evidente situazione di abuso, considerato che tutte le parti sono cittadini italiani domiciliati in Italia, sicché la parte sequestrante non incorrerebbe in alcuna particolare difficoltà nel far valere e realizzare le sue pretese in Italia. Inoltre il fatto che le parti abbiano convenuto di sottoporre la loro controversia a un tribunale arbitrale svizzero, di dare mandato agli arbitri di decidere in equità ispirandosi al diritto svizzero e di disciplinare la procedura secondo le norme processuali ticinesi non sarebbe determinante, poiché tali scelte sono avvenute dopo la nascita del (contestato) credito e l'operazione che ha causato il contenzioso è un aumento di capitale – deliberato a \_\_\_\_\_ – di una società italiana con sede in Italia.

6.3 In linea di principio la nozione di "legame sufficiente con la Svizzera" non dev'essere interpretata in modo restrittivo (DTF 123 III 496, consid. 3/a; Bertrand Reeb , Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pagg. 440 seg.; Lucien Gani, Le "lien suffisant avec la Suisse" et autres conditions du séquestre lorsque le domicile du débiteur est à l'étranger (art. 271 al. 1er ch. 4 nLP), in: SJZ 92 (1996), pagg. 229 seg.; Pedrotti , op. cit., pagg. 188 seg.). Nell'applicazione della norma occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di rendere più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto "Ausländerarrest" ), volontà che si è espressa appunto anche con l'introduzione dell'esigenza di un legame sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro (DTF 135 III 613 consid. 4.5; 124 III 220 consid. 3; Pedrotti , op. cit., pagg. 190 seg.).

a) È comunemente ammessa la verosimiglianza di un legame sufficiente con la Svizzera, segnatamente quando il sequestrante vi ha il domicilio o la sede (sentenza della CEF 14.2000.73 dell'11 ottobre 2000, consid. 2.2/d, con rif.; Stoffel, op. cit., n. 91 ad art. 271 ) o se vi sussiste un punto di collegamento secondo il diritto internazionale privato (sentenza della CEF 14.2000.126 del 26 febbraio 2001, consid. 4.2/c; Stoffel, op. cit., n. 92 ad art. 271 ), ad esempio nei casi in cui si trova in Svizzera il luogo di esecuzione dell'obbligazione del debitore ( Stoffel / Chabloy in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 79 ad art. 271 LEF) o della controprestazione del creditore sequestrante (DTF 123 III 496, consid. 3/a), il luogo in cui è sorto il contratto (FF 1991 III 117 ad 208.1; sentenza della CEF 14.2002.97 del 16 dicembre 2002, consid. 3.1/c [almeno se il contratto è stato concluso tra presenti]) o il foro dell'azione di merito (DTF 124 III 220, consid. 3b/bb; Gilliéron , op. cit., n. 75 ad art. 271), oppure quando il diritto applicabile al credito è quello svizzero (Louis Gaillard Le séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, 1997, n. 36-38; Michele Patocchi/ Severio Lembo , Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271 al. 1 er ch. 4 LP, in Schuldbeitreibung und Konkurs im

Wandel, 2000, pag. 397 ; sentenza della CEF 14.2011.225/14.2012.4 del 16 febbraio 2012, consid. 4.2 e 4.3 ). Anche l'elezione del diritto svizzero o la proroga del foro in Svizzera sono sufficienti a rendere verosimile la causa del n. 4 ( Stoffel , op. cit., n. 92 ad art. 271). Non è necessario che il legame con la Svizzera sia preponderante rispetto a quello con altri Stati e basta la sua semplice verosimiglianza (sentenza del Tribunale federale 5A\_581/2012 del 9 aprile 2013 consid. 5.2.1. e 5.2.4, pubblicata in RSPC/SZZP 2013, 350, SJ 2013 I 496, JdT 2014 II 170 e RSDIE 2013, 457). b) Nel caso in esame, è pacifico che le parti hanno scelto di sottoporre la loro controversia a un tribunale arbitrale con sede a \_\_\_\_\_ (doc. 3, pt. 2), di far decidere gli arbitri ex aequo et bono ispirandosi al diritto svizzero (doc. 3, pt. 4) e di disciplinare la procedura secondo il codice di procedura civile ticinese, salvo le eccezioni previste nel compromesso arbitrale (doc. 3, pt. 5). Sono tutte quelle circostanze che secondo la giurisprudenza e la dottrina appena citate sono atte a rendere verosimile l'esistenza di un legame del credito sufficiente con la Svizzera. I reclamanti ne sostengono tuttavia l'irrelevanza poiché sono successive alla nascita dei crediti vantati dai sequestranti. A torto. Il giudice deve infatti verificare l'esistenza dei presupposti per la concessione del sequestro al momento in cui statuisce, anche in sede di opposizione (DTF 140 III 471 consid. 4.2.3), non quindi al momento in cui il credito è sorto. I sequestri non paiono d'altronde manifestamente abusivi, poiché contrariamente al caso in cui il creditore domiciliato all'estero crea a posteriori unilateralmente una causa di sequestro cedendo il proprio credito a una persona domiciliata in Svizzera (v. Stoffel , op. cit., n. 91 ad art. 271), nella fattispecie l'elezione di diritto e la proroga di foro sono consensuali. Che tali scelte siano state dettate da motivi di opportunità – peraltro di dubbia difendibilità vista la volontà dichiarata di nascondere attivi al fisco estero – non muta il fatto che hanno creato o anzi rafforzato un legame con la Svizzera. c) Non va infatti dimenticato che parte delle società ricollegabili al gruppo Z\_\_\_\_\_ sono gestite e/o domiciliate presso la D\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ come risulta dal verbale e ordinanza preliminare dell'arbitrato (doc. N pag. 1 in fondo). Ora, è considerata quale fattore di collegamento anche l'attività commerciale del debitore con cui il credito è connesso (già citata sentenza del Tribunale federale 5A\_581/2012 consid. 5.2.2, con numerosi rinvii, e 5.2.4). d) I reclamanti reputano ancora che nella ponderazione dei contrapposti interessi delle parti occorra considerare che esse sono tutti cittadini italiani domiciliati in Italia, sicché la parte sequestrante non incorrerebbe in alcuna particolare difficoltà nel far valere e realizzare le sue pretese in Italia, onde l'assenza di un legame sufficiente con la Svizzera. Sennonché essi misconoscono che il foro arbitrale a \_\_\_\_\_ è esclusivo e che i tribunali italiani non hanno la competenza per ordinare misure esecutive in Svizzera. Nella ponderazione occorre tenere conto dei tempi e delle difficoltà legate con eventuali procedure di riconoscimento incrociate (del lodo arbitrale svizzero in Italia e di possibili misure conservative italiane in Svizzera) e dei consecutivi rischi di espatrio degli attivi da sequestrare nel frattempo. Ad ogni modo le pretese della parte sequestrante non paiono garantite meglio davanti ai tribunali italiani che in Svizzera, ciò che giustifica già in sé l'ammissione di un legame sufficiente con quest'ultima (DTF 124 III 221 consid. 3/b/bb). Infine, come visto (consid. 6.3/a in fine ) l'esistenza di numerosi punti di collegamento con l'Italia non impedisce di ammettere che quelli con la Svizzera siano sufficienti nel senso dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. La decisione del Pretore di riconoscere la causa del n. 4 verosimile è pertanto ineccepibile, sicché i reclami vanno respinti. 7. Le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste ultime vanno fissate in

virtù del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1) per il rinvio del l'art. 96 CPC. S i giustifica di rimanere al limite inferiore della tariffa per valori litigiosi di complessivi fr. 9'662'904.95 nella causa contro CO 1 e CO 2, e di fr. 12'999'583.90 in quella contro CO 3 (al tasso di cambio del 2 febbraio 2016 – giorno della presentazione delle istanze di sequestro – di €/CHF 1.1147 e di GPB/CHF 1.469417 forniti dal sito “www.\_\_\_\_\_.com” , v. DTF 137 III 625 consid. 3) e dell'effettivo lavoro svolto dai patrocinatori dei sequestranti, risoltosi nella redazione per ognuno di essi di quattro allegati di osservazioni, i cui contenuti sono praticamente identici in una causa come nell'altra. 8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), entrambi i valori litigiosi (sopra consid. 7) superano ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 1 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.85) è respinto e la sentenza impugnata è confermata. Le spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– per ripetibili. 2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 2 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.86) è respinto e la sentenza impugnata è confermata. Le spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico . Egli rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– per ripetibili. 3. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 3 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.87) è respinto e la sentenza impugnata è confermata. Le spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico . Ella rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– per ripetibili. 4. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 4 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.88) è respinto e la sentenza impugnata è confermata. Le spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico . Egli rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– per ripetibili. 5. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 4 contro CO 3 (inc. 14.2016.89) è respinto e la sentenza impugnata è confermata. Le spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico . Egli rifonderà a CO 3 fr. 3'900.– per ripetibili. 6. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 1 contro CO 3 (inc. 14.2016.90) è respinto e la sentenza impugnata è confermata. Le spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico . Egli rifonderà a CO 3 fr. 3'900.– per ripetibili. 7. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 2 contro CO 3 (inc. 14.2016.91) è respinto e la sentenza impugnata è confermata. Le spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico . Egli rifonderà a CO 3 fr. 3'900.– per ripetibili. 8. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 3 contro CO 3 (inc. 14.2016.92) è respinto e la sentenza impugnata è confermata. Le spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico . Ella rifonderà a CO 3 fr. 3'900.– per ripetibili. 9. Notificazione a: –; –; – , ,. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.